

TI_GERICHTE 9.2014.162 vom 16. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.162

FR: TI_GERICHTE 9.2014.162 du 16 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2014.162 del 16 gennaio 2015

Regeste

Relazioni personali: bambino di due anni

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

E. 2

Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione, ritenuto che le proposte giunte dalle parti non consentono di trovare un nuovo accordo e dagli atti non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere un pericolo per il bene di PI 1 nel frequentare il padre, ha indicato che la sospensione cautelare del diritto di visita non è più giustificata. In concreto l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato secondo l'Autorità di prima sede risulta sproporzionato rischiando di deteriorare la relazione padre-figlio. L'Autorità ha pertanto ritenuto ragionevole mantenere un diritto di visita ampio, come quello previsto dall'accordo del 15 aprile 2014, con scambio presso il Punto d'incontro. In particolare ha fissato i diritti di visita come segue: ogni mercoledì dalle 13.30 alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00). Lo scambio del bambino è stabilito al punto d'incontro di Casa

E. 3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei

genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minore con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche – come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5^a ed., n. 766). Per principio il diritto di visita a bambini in età scolastica comprende – in Ticino – un finesettimana su due, oltre ad alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera: cfr. DTF 101 II 200, per la Svizzera Romanda cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768: in particolare un weekend su due e la metà delle vacanze scolastiche). La giurisprudenza mette comunque in guardia da ogni schematismo in quest'ambito. Quanto ai bambini in età prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece essere più restrittivo (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768).

E. 4

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 5

Non va trascurato che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali tra i genitori l'autorità limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare il riflettersi di tensioni sul figlio. In tali casi, trattandosi di bambini in età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un pomeriggio settimanale o addirittura a un pomeriggio quindicinale (Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC). I. Sul reclamo di RE 1

E. 6

RE 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, chiedendo in particolare la modifica dei diritti di visita fissati. Reclama un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. A mente del reclamante, benché l'Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita ampio "come quello previsto", li ha in realtà ridotti. Il diritto di visita del mercoledì, non sarebbe rispettoso dei bisogni di un bambino di quell'età che necessita ancora di un lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula infine il recupero dei diritti di visita "persi" a causa della risoluzione cautelare di sospensione, chiedendo di poterli esercitare durante il periodo delle vacanze natalizie 2014.

E. 7

In concreto l'Autorità di protezione, ha sentito a più riprese i genitori di PI 1 circa la fissazione dei diritti di visita e – non avendo trovato accordo alcuno – li ha determinati d'ufficio. Considerato che RE 1, durante i mesi estivi del 2014, ha convissuto con CO 2, vedendo di conseguenza il piccolo PI 1 giorno e notte, l'Autorità di protezione ha ritenuto opportuno concedere un diritto di visita ampio. In concreto non va peraltro dimenticato che PI 1 ha poco più di due anni. In simili circostanze, i diritti di visita quindicinali fissati dall'Autorità di protezione sono tutt'altro che limitati. Poco importa che il 15 aprile 2014, prima della sospensione dei diritti di visita, l'Autorità di protezione li avesse fissati più ampi. Si può semmai prevedere che non appena il minore sarà più grande e nella misura in cui in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le relazioni potranno essere ampliate in ossequio all'evoluzione della prassi che tende ad estendere, proprio in considerazione del bene del figlio, le relazioni personali fra il figlio ed il genitore non affidatario. In simili circostanze, vista in particolare la giovane età di PI 1 i diritti di visita così come fissati dall'Autorità di protezione appaiono pertanto giustificati e resistono alla critica del reclamante.

E. 8

Anche la concessione del diritto di visita del mercoledì pomeriggio, resiste alle critiche. Che lo stesso sia limitato dal fatto che il piccolo al pomeriggio debba fare il riposino nulla muta. Qualora il padre, disoccupato al momento della fissazione dei diritti di visita, dovesse intraprendere un'attività lavorativa a tempo pieno, potrà in ogni caso postularne la modifica all'Autorità di protezione.

E. 9

Neppure la richiesta di compensazione per i diritti di visita persi durante la sospensione cautelare può essere accolta. Recuperabili sono unicamente i diritti di visita persi se il motivo è imputabile al genitori che ha la custodia (ad esempio in caso di comodità o di assenza inaspettata; cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 773). Nel caso concreto i diritti di visita persi scaturiscono dalla risoluzione di sospensione cautelativa dell'Autorità di protezione. Si rileva che neppure i diritti di visita persi per cause fortuite (ad esempio la malattia del minore o un corso scolastico) sono recuperabili.

E. 10

La censura relativa al curatore appare prematura, ritenuto che la risoluzione impugnata non affronta l'argomento.

E. 11

In simili circostanze il reclamo va di conseguenza integralmente respinto. Tassa e spese sono a carico del reclamante – integralmente soccombente – che rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 2 per questa procedura deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9). II. Sul reclamo di CO 2

E. 12

Anche la madre critica la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, postulando, previa concessione del gratuito patrocinio e della nomina di un curatore educativo per PI 1, che i diritti di visita, così come fissati vengano modificati, in quanto non rispettosi del bene del bambino. In particolare chiede che vengano stabiliti come segue: ogni quindici giorni dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00. CO 2 non contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio – sospese – ne critica la durata fissata. Gli orari stabiliti dall'Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.

E. 13

Quanto alla richiesta di CO 2 di estendere il diritto di visita del mercoledì, fissato per il pomeriggio (dalle 13.30 alle 18.30), a tutto il giorno (dalle 9.30 alle 17.30) si rileva quanto segue. In concreto, dopo la sospensione provvisoria del diritto di visita del padre (ris. n. 389G/2014 del

E. 14

Medesima conclusione va fatta per quanto riguarda la modifica del diritto di visita fissato per il weekend. CO 2 chiede che venga fissato dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 17.00 (anziché dalle 9.00 alle 18.00). La richiesta di CO 2 oltre a non essere sufficientemente motivata è prematura. Non consta che per la reclamante sia più faticoso ed impegnativo dover portare il bambino il sabato mattina alle nove e riprenderlo alle 18.00 al Punto d'incontro. Neppure gli operatori del Punto d'incontro (scritto del 4 dicembre 2014) hanno indicato problemi relativi agli orari, così come fissati dall'Autorità di prime cure. In simili circostanze non si ravvisano gli estremi per scostarsi dalla regolamentazione stabilita d'ufficio dall'Autorità di protezione. Si rileva peraltro, che qualora i genitori di PI 1, – che entrambi postulano in sostanza, oltre ad un weekend ogni due settimane, un diritto di visita di un giorno in alternanza (la madre il mercoledì, il padre invece il sabato) – dovessero trovare un accordo al riguardo lo potranno in ogni caso sottoporre per approvazione all'Autorità di protezione.

E. 15

Anche la richiesta, formulata solo nelle considerazioni di premessa da CO 2 (reclamo pag. 2) e non ripresa nelle conclusioni (cfr. reclamo pag. 7) della nomina di un curatore educativo, va respinta. L'istituzione di una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 presuppone che il bene del figlio sia minacciato (v. art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (DTF 140 III 241 consid. 2). Secondo l'art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono l'Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché

consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il cpv. 2 prevede che l'Autorità può conferire al curatore poteri speciali, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato alla vigilanza delle sole relazioni personali. Ora nel caso in esame la richiesta di istituzione di una curatela educativa, oltre ad essere stata formulata in questa sede da CO 2 solo a titolo marginale (reclamo pag. 2 e non ripresa nel petitum pag. 7) non è neppure motivata. Durante l'udienza del 25 agosto 2014 non era stata formulata una simile richiesta. L'ipotesi dell'introduzione della figura del curatore educativo era stata suggerita dal padre (cfr. scritto del 2 settembre 2014) nel caso in cui non fosse stato trovato un dialogo costruttivo circa il ripristino del diritto di visita. Ritenuto che i diritti di visita sono stati ripristinati, in concreto i presupposti per l'adozione di una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC non sono dati. Non è per altro dimostrato che il bene del figlio sia minacciato da una generale mancanza di capacità educative dei genitori né la madre lo pretende. Nel caso in esame non è neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, così come fissato dall'Autorità di protezione. Pur non contestando che vi sia in concreto una mancanza di comunicazione fra i genitori, dagli atti non risulta che al momento in cui sono stati ripristinati i diritti di visita vi fosse la necessità di istituire un curatore educativo incaricato della vigilanza delle relazioni personali. Non va infatti dimenticato che lo scambio del bambino è stato ordinato al Punto d'incontro di Casa _____ e che gli operatori non hanno segnalato alcunché al riguardo. Per le considerazioni di cui sopra anche il reclamo di CO 2 va respinto.

E. 16

Quanto alla richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria formulata da CO 2, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). Senza che sia necessario verificare l'effettiva presenza del requisito dell'indigenza (appurata dall'Autorità di prime cure) si rileva che al gravame difettava (pressoché totalmente) la probabilità di buon esito. La richiesta della reclamante deve di conseguenza essere respinta. Tassa e spese sarebbero a carico della reclamante, che risulta soccombente. Tuttavia, vista la situazione finanziaria, si rinuncia al loro prelievo. Vista la soccombenza CO 2 è in ogni modo tenuta a rifondere un'equa indennità per ripetibili.

E. 17

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità di una decisione incidentale – con riferimento a quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).